



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Il Comune di Teramo

1. Teramo, città tra i fiumi, centro di una comunità locale diffusa, lungo la valle del Tordino e compresa tra i Monti della Laga, il fiume Vomano e la valle del Vibrata, dà il nome e la sede al Comune in cui tale comunità è ordinata.
2. Il Comune di Teramo rappresenta tale comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne tutela il progresso sociale, culturale, economico nel rispetto: a) della sua origine preistorica e della sua storia; b) della sua collocazione geografica, del suo ambiente naturale e di quello universale; c) della sua dimensione umana e culturale; d) del ruolo che tali principi le assegnano nella convivenza civile locale-provinciale, regionale, nazionale, europea ed internazionale.
3. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione dei cittadini ed assumendo il metodo del coordinamento e della programmazione.
4. Il Comune ha sede nel centro storico del capoluogo. Ivi si riuniscono, di norma, il Consiglio comunale e la Giunta.

ART. 2



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto. Il Comune promuove la realizzazione di uno stemma da parte dei quartieri storici, dei nuovi quartieri e delle frazioni.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, nonché ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 3

Obiettivi e metodi

1. Il Comune persegue, nel contesto del processo di unificazione dell'Europa, le finalità ed i principi della Carta Europea dell'autonomia locale, adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'Ottobre del 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata.
2. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal Regolamento.
3. Il Comune di Teramo ispira, inoltre, la propria attività, ai seguenti principi ed obiettivi fondamentali:
 - ai principi di solidarietà, sussidiarietà, partecipazione, efficacia, efficienza e di piena realizzazione dei diritti di cittadinanza;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- la valorizzazione dei cittadini, delle famiglie, e di tutte le formazioni sociali, e la visione della cittadinanza attiva intesa come strumento essenziale per sviluppare, innovare e responsabilizzare il rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione;
- l'affermazione del diritto alla salute;
- la tutela dell'ambiente e del suo territorio, attraverso l'uso dei mezzi appropriati, armonizzando lo sviluppo socio – economico, culturale e sociale con la salvaguardia ambientale;
- la piena affermazione delle pari opportunità tra uomo e donna in ogni campo di competenza comunale, nonché l'attuazione di adeguata rappresentanza tra i sessi negli Organi collegiali, negli Enti, aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, anche attraverso lo sviluppo di azioni positive;
- il superamento delle ingiustizie e degli squilibri esistenti nel proprio territorio, con particolare riferimento alla rivitalizzazione delle frazioni e delle aree interne;
- la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, favorisce la qualificazione professionale ai fini della piena occupazione, pianificando le attività commerciali e l'organizzazione razionale della distribuzione, tutelando le attività artigianali e della piccola impresa;
- l'erogazione di servizi efficienti ed il sostegno alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela delle persone (con particolare riferimento ai minori, ai portatori di handicaps, agli anziani non autosufficienti, ai malati, ai deboli di mente, agli emigrati, alle minoranze etniche e linguistiche), anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, delle famiglie e delle comunità esistenti nel territorio comunale;
- la realizzazione dei diritti dei disabili e la loro piena integrazione sociale attuando azioni concrete per l'abbattimento di ogni barriera di comunicazione ed architettonica;
- il riconoscimento della dignità degli anziani e la valorizzazione delle loro potenzialità e della loro esperienza, la loro cura ed assistenza, la promozione di occasioni di incontro e di partecipazione alla vita della città;
- l'effettività del diritto agli studi e lo sviluppo delle attività creative e della vita culturale;
- il recupero e la piena valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- la programmazione di un ordinato ed equilibrato sviluppo urbanistico, allo scopo di garantire il diritto alla casa e ad un ambiente vivibile, sano, dotato di servizi e infrastrutture essenziali;
- il perseguimento di obiettivi di maggior efficienza ed economicità, anche mediante la partecipazione dell'imprenditoria privata nella gestione dei servizi pubblici, con la definizione di standards di qualità;
- la regolazione dei tempi e degli orari delle attività pubbliche e private attraverso lo strumento del Piano regolatore degli orari;
- l'affermazione del diritto allo sport e all'esercizio fisico di base;
- la promozione di forme di aggregazione e di collaborazione con i Comuni contermini ed altri Enti, allo scopo di esercitare funzioni o servizi e di realizzare programmi di sviluppo economico, sociale e civile, anche mediante la costituzione di uffici comuni che operino con personale distaccato degli Enti partecipanti, al fine di semplificare e razionalizzare lo svolgimento e la fruizione di servizi di utilità sociale mediante una erogazione più diretta, rapida ed economica degli stessi.

4. Il Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini pari opportunità formative, sociali, culturali e di accesso al lavoro, opera per rimuovere ogni forma di discriminazione ed emarginazione per il raggiungimento della giustizia sociale e per garantire a ciascun membro della Comunità, con particolare riferimento ai più deboli, il pieno esercizio dei propri diritti.

ART. 4



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Potestà regolamentare

1. I Regolamenti costituiscono atti normativi generali e sono approvati dal Consiglio comunale.
2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
3. I Regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e diventano esecutivi decorsi i termini previsti dall'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
4. Il Regolamento di cui al secondo comma non è soggetto a controllo preventivo di legittimità e diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
5. In deroga al comma 1 del presente articolo i Regolamenti del Decentramento e dei Referendum sono approvati nelle forme previste per l'approvazione della Statuto.
6. Il Regolamento del Consiglio viene approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore dallo Statuto.
7. I Regolamenti del Decentramento e del Referendum vengono approvati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto e comunque subito dopo l'approvazione del Regolamento del Consiglio.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi



Statuto Comunale

Comune di Teramo

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio dei ragazzi sono stabiliti dal Regolamento.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I

Individuazione degli Organi

ART. 6

Organi Istituzionali

1. Sono Organi Istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è Organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è Organo di Governo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
4. Il Sindaco è Organo monocratico, responsabile dell'Amministrazione ed eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge. Egli è il Legale Rappresentante dell'Ente. E' capo dell'Amministrazione Comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Ufficiale Sanitario.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Capo II

Consiglio comunale

ART. 7

Competenze

1. Il Consiglio comunale, Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, adempie alle funzioni specificamente demandategli dal presente Statuto e dalle leggi statali e regionali.

2. E' dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Regolamento determina le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

3. L'attività e lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale sono disciplinati dal Regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto.

4. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina, tra l'altro:
 - a) il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni permanenti e speciali;
 - b) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle sue Commissioni;
 - c) i procedimenti di discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo del Sindaco nonché della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco;
 - d) i procedimenti relativi alla formazione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed Istituzioni;
 - e) i procedimenti relativi alle nomine ed alle designazioni di competenza consiliare;
 - f) l'esercizio delle funzioni di indirizzo nei confronti di Istituzioni, aziende speciali e società partecipate dal Comune, o sottoposte a vigilanza.

5. Il Regolamento consiliare si attiene ai seguenti criteri e principi:



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- a) disciplinare in modo distinto i diritti ed i doveri dei singoli Consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta comunale in Consiglio nonché quelli dei soggetti eventualmente legittimati a rappresentarvi i titolari dei diritti di partecipazione;
- b) assicurare l'attuazione del programma della Giunta comunale nei tempi da essa stabiliti, contemperando questa esigenza con il diritto di tutti i Consiglieri ad esprimere le proprie valutazioni su ciascuna parte del programma;
- c) assicurare l'esercizio del diritto di tutti i Consiglieri di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio;
- d) disciplinare i diritti ed i doveri dei Consiglieri comunali e il loro diritto di accesso alle informazioni;
- e) prevedere apposite sessioni consiliari dedicate ai bilanci, rendiconti e consuntivi.

6. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle Istituzioni e delle aziende da esso dipendenti, attraverso:

- la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
- il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma–elenco annuale dei lavori pubblici;
- la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
- la relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti.

L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri nelle forme previste dal regolamento.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 8

Funzionamento

1. Il Consiglio comunale viene convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Può essere, altresì, convocato nei casi di urgenza.

2. Il Consiglio può adottare deliberazioni munite di pareri obbligatori negativi, purchè siano motivate le ragioni dell'adozione.

3. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ad eccezione di quegli atti per i quali la vigente normativa prescrive una maggioranza diversa.

4. I verbali delle adunanze consiliari e le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

5. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti:

- coloro che si astengono dal voto, che comunque vengono computati nel numero dei presenti;
- coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Si computano, invece, le schede nulle, le bianche e le non leggibili.

6. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti con le modalità fissate nel Regolamento.

7. La convocazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

8. Alle sedute del Consiglio comunale viene data ampia diffusione anche attraverso riprese televisive.

ART. 9

Presidenza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, che ne determina l'ordine dei giorno, sentita la Conferenza dei Capigruppo nei modi e nei termini fissati dal Regolamento del Consiglio.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene nella prima seduta per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità e promuove ogni azione necessaria a garanzia dei diritti dei Consiglieri comunali.
4. Il Presidente può essere revocato dalla carica con provvedimento del Consiglio comunale adottato con le modalità di voto di cui al comma precedente, su proposta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti assegnati.
5. In caso di impedimento del Presidente del Consiglio ne assume le funzioni il Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere che abbia ottenuto il maggior coefficiente elettorale.
6. Il Presidente del Consiglio:
 - convoca l'assemblea, ne forma l'ordine del giorno, ne garantisce il regolare funzionamento, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- assume la presidenza della Commissione permanente per la revisione e l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti comunali;

- coordina i lavori delle Commissioni consiliari ed assume la presidenza nelle Commissioni consiliari congiunte.

7. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione, con le modalità fissate dai Regolamenti, ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte all'approvazione del Consiglio.

8. Al Presidente del Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, sono assicurati la disponibilità di idonei spazi nei locali del Comune, personale e servizi.

9. Il Presidente può fregiarsi di una fascia con i colori della municipalità.

ART. 10

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità comunale senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento. Nell'esercizio del potere di iniziativa i Consiglieri si avvalgono degli Uffici comunali specificatamente previsti.

3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e la copia dei documenti in loro possesso che siano utili al pieno e completo espletamento del mandato amministrativo.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

4. I Consiglieri hanno, inoltre, diritto di prendere visione ed estrarre copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti, degli Statuti delle aziende ed Istituzioni nonché degli atti connessi, senza alcun onere, ivi compreso il rimborso delle spese.

5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento e tutelati dal Presidente del Consiglio.

Art. 11

Convalida dei Consiglieri

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, ai sensi degli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle relative sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

ART. 12

Incarico esterno dei Consiglieri

1. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori, salvo diversa disposizione della legge e dello Statuto dell'Ente presso cui rappresentano il Comune.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 13

Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e a quelle delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

ART. 14

Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni del Comune, delle Istituzioni e delle aziende dal Comune stesso amministrate, o soggette alla sua vigilanza, riguardanti interessi propri o di loro parenti e affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

2. Devono astenersi anche dal prendere parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del Comune. Devono, altresì, astenersi in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 15

Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio; devono essere assunte al protocollo dell'Ente nelle medesima giornata di presentazione.

2. Le dimissioni sono irrevocabili e decorrono dalla data della loro presentazione; non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 16

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella stessa lista costituiscono gruppo consiliare; con dichiarazione espressa possono costituirsi in gruppo anche Consiglieri eletti in liste diverse. Ogni Consigliere può far parte di un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale fu eletto.

2. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo Consigliere purchè aderente ad un partito presente in Regione Abruzzo o a livello nazionale.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

3. Nell'ipotesi in cui non ricorrano le condizioni previste dal precedente comma due, i Consiglieri confluiscono nel gruppo misto.
4. Durante la prima seduta, i gruppi consiliari indicano il nominativo del capogruppo ed eventualmente chi lo sostituisce in sua assenza.
5. Ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle proprie funzioni, sono assicurati idonei spazi nei locali del Comune. Essi dispongono di attrezzature, servizi, personale comunale e risorse finanziarie in relazione alla loro consistenza numerica. Il Presidente del Consiglio assicura e garantisce l'effettività delle disposizioni di cui al presente comma.

ART. 17

Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo per la preparazione ed il coordinamento dei lavori consiliari.
2. Essa è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi legittimamente lo sostituisce.
3. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio e da tutti i Capigruppo presenti in Consiglio. In caso di impedimento, del quale si darà atto a verbale, possono intervenire loro delegati. Alla Conferenza è invitato il Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio provvede alle necessarie convocazioni per:
 - programmare le sedute consiliari ed i lavori delle singole sedute;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- sottoporre all'esame della Conferenza istanze, petizioni e proposte in materia di competenza consiliare;
- acquisire il parere della Conferenza su provvedimenti di carattere regolamentare ovvero istitutivi di Commissioni consiliari o attinenti il funzionamento dei gruppi e degli istituti di partecipazione.

ART. 18

Convocazione Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo viene convocata con un preavviso di almeno tre giorni. In caso di urgenza è ammessa la comunicazione telegrafica e/o a mezzo fax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
2. Le sedute non sono di norma pubbliche; tuttavia singole sedute possono tenersi in forma pubblica solo previa, unanime, preventiva decisione della Conferenza. Possono essere invitate persone, sia interne che esterne all'Amministrazione, la cui partecipazione sia ritenuta utile per l'assolvimento delle finalità della Conferenza.
3. La seduta è valida quando siano presenti Capigruppo rappresentanti la maggioranza dei Consiglieri assegnati. La verbalizzazione della seduta è affidata al Segretario o suo sostituto che la firma unitamente al Presidente del Consiglio.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 19

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale istituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti costituite da Consiglieri che rappresentano, con criterio proporzionale e voto plurimo, tutti i gruppi.

2. Il numero delle Commissioni, le modalità di funzionamento e l'esercizio delle competenze loro attribuite nonché la pubblicità delle sedute sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

3. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni istruttorie, di programmazione e di proposta, svolgono indagini conoscitive e coadiuvano il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni. Sono istituite in modo che ciascuna corrisponda, di norma, ad uno o più settori organici dell'Amministrazione.

4. Il Consiglio comunale istituisce, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, una Commissione consiliare permanente avente funzioni di controllo e di garanzia.
La presidenza di tale Commissione dovrà essere attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
Il Regolamento determina le procedure di nomina del Presidente, alla cui elezione partecipano soltanto i consiglieri di minoranza, con astensione della maggioranza.

5. Per atti amministrativi rilevanti le Commissioni indicano udienze conoscitive; in particolare possono essere sentiti esperti.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 20

Commissioni Consiliari speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni speciali cui è affidata la trattazione di particolari problematiche tra le quali anche quelle relative a inchieste ed indagini.
2. Le Commissioni formulano proposte da sottoporre alla decisione degli Organi competenti.
3. Il Regolamento disciplina la composizione, i poteri e la durata delle Commissioni speciali.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Capo III

Giunta comunale

ART. 21

La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'Organo di governo del Comune.
2. La sua attività è collegiale.
3. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale con specifica delega del Sindaco che comunica al Consiglio, nella seduta immediatamente successiva al conferimento, le attribuzioni dei singoli Assessori e le successive eventuali modifiche.

ART. 22

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di Assessori, entro il limite massimo fissato dalla legge, tra i quali il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, promuovendo la presenza di entrambi i sessi.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede la Giunta il Vice Sindaco.
4. Qualora il Vice Sindaco sia assente o impedito, la Giunta è presieduta dall'Assessore più anziano di età.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 23

Vice Sindaco ed Assessori

1. Quando la carica di Vice Sindaco o Assessore è assunta da chi è stato eletto Consigliere comunale, l'incaricato perde la qualità di Consigliere al momento dell'accettazione della nomina ad Assessore.
2. Possono essere nominati componenti della Giunta anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico dei componenti della Giunta nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

ART. 24

Deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

4. Le deleghe e le eventuali revoche o modificazioni di cui ai precedenti comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART. 25

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità; tutti gli atti di competenza della Giunta sono adottati esclusivamente dal collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli Assessori avviene nel rispetto di tale principio e di quello relativo alla separazione del ruolo politico da quello amministrativo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

3. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.

4. La Giunta, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, delibera a votazione palese ed a maggioranza dei voti.

5. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 26

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale per gli atti di competenza di questo.
2. E' competente per tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi del decentramento o degli Organi burocratici.
3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
4. La Giunta provvede, con finalità di efficienza e di equilibrio finanziario, all'amministrazione del Comune, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio comunale.
5. Compete, in particolare, tra l'altro, alla Giunta:
 - la promozione dell'attività di indirizzo politico-amministrativo di spettanza consiliare sottoponendo al Consiglio le proposte di deliberazione nelle materie e sulle questioni ad esso riservate;
 - la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni, previo motivato parere del dirigente responsabile del servizio;
 - gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta, purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che ne rappresentino mera esecuzione;
 - l'affidamento mediante convenzione di servizi e attività che rientrino nella ordinaria



Statuto Comunale

Comune di Teramo

amministrazione di funzioni e di servizi;

- le spese relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che gravano sui bilanci degli esercizi successivi;
- deliberare le variazioni di bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario o dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzo delle somme prelevate;
- la vigilanza sugli Enti, aziende e Istituzioni dipendenti o controllati dal Comune, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale;
- l'approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non comportano impegno di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
- l'assunzione di attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e di decentramento;
- l'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
- l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Direttore Generale, ove nominato o, in caso contrario, sentita la Conferenza dei responsabili dei servizi;
- l'adozione di criteri e linee di indirizzo per la concessione di contributi e compartecipazioni, nel rispetto dei criteri generali ex art. 12 della legge n. 241/1990;
- il coordinamento con l'Azienda sanitaria locale per gli interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere sanitario per le persone disabili, portatrici di handicaps, in stato di bisogno e di emarginazione secondo quanto previsto dalla legge.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 27

Dimissioni, decadenza e revoca degli Assessori

1. Alla nomina di uno o più Assessori, in sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, dichiarati decaduti, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Capo IV

Il Sindaco

ART. 28

Competenze e funzioni

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è Capo del Governo locale, e sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri Organi comunali; dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio. Ha la rappresentanza legale e istituzionale dell'Ente.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nonché quelle stabilite dalle leggi, statali e regionali, dai Regolamenti e dallo Statuto.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla elezione, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, così come stabilito dalla vigente normativa.

4. Il Sindaco, in particolare:

- a) emana ordinanze nei casi previsti dalla legge e per l'attuazione dei Regolamenti;
- b) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 sulla base delle deliberazioni dei competenti Organi comunali, sottoscrivendo, in particolare, gli atti relativi alla concessione di pubblici servizi, alla costituzione, modificazione ed estinzione dei consorzi, aziende speciali, Istituzioni nonché le convenzioni con altri Enti pubblici;
- c) concede sussidi, ausili finanziari ed interventi straordinari di natura economica in favore di soggetti in stato di bisogno, nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento ex art. 12 della legge n. 241/1990;
- d) indice i referendum comunali;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- e) nomina i componenti della Giunta, tra i quali il Vice Sindaco;
- f) può nominare e revocare il Direttore Generale o conferire le relative funzioni al Segretario Generale.

5. Nei collegi ed assemblee, o in altri Organi, ai quali il Comune debba partecipare, il Sindaco può delegare ai fini della partecipazione, in sua sostituzione, altro soggetto scelto tra gli Assessori, direttore generale, dirigenti o funzionari dell'Ente, a seconda della natura dell'argomento da trattare.

6. Quale Organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla Regione. Quale ufficiale di Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.

ART. 29

Linee programmatiche di mandato del Sindaco

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale e contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri di bilancio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori entro il 30 Settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio di



Statuto Comunale

Comune di Teramo

integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero nel frattempo insorgere.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 30

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco coadiuva il Sindaco nelle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco, assume le funzioni vicarie l'Assessore più anziano di età.

Art. 31

Indennità per gli Amministratori

1. La misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza, stabilita con decreto interministeriale, potrà essere incrementata o diminuita con deliberazione rispettivamente di Giunta o di Consiglio.
2. L'Amministratore interessato potrà richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i Consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli Organi collegiali.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO III

IL DECENTRAMENTO COMUNALE

ART. 32

Articolazione ed organizzazione delle Circoscrizioni

1. Il Consiglio comunale, in base alla proposta presentata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, udita la Giunta, articola il territorio comunale istituendo le Circoscrizioni di decentramento, definendone il numero e la delimitazione territoriale.
2. Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione e di eventuale gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni loro eventualmente delegate dal Comune.
3. Le funzioni, l'organizzazione, le strutture, i mezzi e gli strumenti operativi sono stabiliti dal Regolamento per il decentramento.
4. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione, esercita le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento e promuove in generale programmi, proposte, iniziative autonome volte ad indirizzare gli interventi del Comune e delle Istituzioni sovracomunali nel territorio della Circoscrizione.
5. Il Consiglio comunale richiede il parere dei Consigli circoscrizionali sugli atti previsti dal Regolamento per il decentramento.
6. I Consigli circoscrizionali definiscono, sulla base del Regolamento comunale, gli organismi di partecipazione dei quartieri e delle frazioni e promuovono consultazioni ed assemblee di cittadini su materie di competenza circoscrizionale e comunale.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 33

Organi della Circoscrizione

1. Sono Organi della Circoscrizione il Presidente della circoscrizione ed il Consiglio di circoscrizione.
2. Il Consiglio circoscrizionale è eletto ogni cinque anni, a suffragio universale, contemporaneamente alla elezione del Consiglio comunale.
3. La prima elezione per l'istituzione delle Circoscrizioni può avvenire separatamente rispetto a quella del Consiglio comunale, fermo restando che gli Organi delle Circoscrizioni decadono in concomitanza con lo scioglimento del Consiglio comunale.
4. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale viene eletto secondo le modalità previste dal Regolamento per il decentramento. Il Presidente rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, salvo dimissioni, revoca, decadenza o morte.
5. Il Presidente rappresenta il Consiglio circoscrizionale e svolge anche le funzioni che gli vengono eventualmente delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di governo.
6. Per evitare aggravii di spesa alle casse comunali, le indennità dei Presidenti e dei Consiglieri circoscrizionali hanno carattere simbolico. Il Regolamento fissa le indennità in caso vi sia delega di funzioni di gestione. Tali indennità dovranno comunque essere il più possibile contenute.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 34

Il Regolamento per il decentramento

Il Regolamento del decentramento stabilisce, tra l'altro:

1. il numero delle Circoscrizioni che dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche territoriali, morfologiche e viarie del Comune di Teramo;
2. l'ambito territoriale di ciascuna Circoscrizione tenendo conto dei criteri di omogeneità socio – territoriale ed economica e di funzionalità delle istituende Circoscrizioni anche in relazione al numero di cittadini amministrati;
3. l'organizzazione e le funzioni delle Circoscrizioni;
4. il numero dei Consiglieri da assegnare a ciascun Consiglio circoscrizionale;
5. le attribuzioni e il funzionamento degli Organi della circoscrizione e la loro durata in carica;
6. le modalità per l'elezione del Presidente;
7. i rapporti con il Comune.

ART. 35

Il Segretario della Circoscrizione

1. Ogni Circoscrizione ha un segretario, nominato dal Sindaco su proposta del Direttore Generale o, in sua assenza, del Segretario Generale. Il segretario di una Circoscrizione, se opportuno e conveniente, può svolgere la medesima funzione anche per più Circoscrizioni.
2. L'esercizio dei compiti del segretario addetto all'Ufficio circoscrizionale è disciplinato dal Regolamento del decentramento.
3. La gestione delle risorse finanziarie previste nel bilancio comunale per l'attività delle Circoscrizioni, è effettuata secondo le norme dei Regolamenti comunali ed in particolare quello del decentramento.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Forme di partecipazione

ART. 36

Principi

1. Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati alla definizione dei propri indirizzi politico – programmatici, dello Statuto e degli altri atti di carattere generale.

Art. 37

Diritti di partecipazione popolare

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune.
2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata. Con uno o più Regolamenti sono disciplinate le modalità di esercizio di tali diritti.

Art. 38



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Associazioni e organismi di partecipazione

1. Il Comune riconosce le singole forme associative, tutela e riconosce il ruolo dei cittadini e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), organismi della cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato, associazioni o comitati di quartiere o frazione nella programmazione, nella organizzazione, garantendo l'effettiva partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa, economica e sociale del Comune.
2. La valorizzazione delle associazioni può avvenire anche previa stipula di apposite convenzioni, nella gestione dei servizi comunali nel rispetto della Carta dei servizi del Comune, concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, patrocinio di iniziative di particolare rilevanza culturale e sociale, messa a disposizione di strutture e personale per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, affidamento ad associazioni e comitati dell'organizzazione di iniziative e manifestazioni.
3. Il Consiglio comunale stabilisce nel Regolamento i criteri e le modalità cui dovrà tenersi la Giunta nell'erogare sovvenzioni, contributi, sussidi, altri ausili e l'attribuzione di vantaggi economici, nel rispetto dell'art. 12 della legge 241/1990.
4. Il Comune può stipulare con associazioni e società cooperative, operanti nei settori della cultura, dello sport e dell'assistenza, convenzioni per la gestione dei servizi comunali, riservando particolare trattamento alle organizzazioni di categoria e di volontariato.
5. Il Regolamento dispone l'istituzione dell'Albo delle associazioni cittadine, fissando per l'iscrizione ad esso i requisiti di rappresentatività dei cittadini.
6. Il Consiglio comunale con apposito regolamento, adotta la Carta dei Servizi dove sono definite le caratteristiche, anche di tipo qualitativo, delle prestazioni erogate, i criteri per l'accesso ai servizi del relativo funzionamento e le procedure per assicurare la tutela degli utenti.

Art. 39



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Attività svolte per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali

1. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. A tal fine il Sindaco, nella presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche, può proporre le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. I presupposti giuridici, la fattibilità organizzativa ed economica e le modalità di svolgimento delle suddette attività, sono disciplinate nel Regolamento.

Art. 40

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Comune istanze, proposte e petizioni per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio comunale o sue parti. Su di esse i competenti Organi del Comune sono tenuti a dare risposta entro il termine di sessanta giorni.
2. Almeno duemila elettori del Comune, possono sottoporre all'Ente, per la conseguente approvazione, proposte di Regolamenti o di atti amministrativi generali di competenza del Consiglio, relativi all'intero territorio comunale o sue parti. Tali proposte sono sottoposte alle competenti Commissioni consiliari che decidono sulla loro ammissibilità. Successivamente sono iscritte all'ordine del giorno di una seduta consiliare da tenersi entro due mesi dal licenziamento della commissione.
3. Le proposte sono sottoscritte a norma delle leggi vigenti.

Art. 41



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Consultazioni della popolazione

1. Il Comune promuove forme di consultazione dei cittadini, compresi studenti, apolidi e stranieri residenti per motivi di studio, di lavoro e di asilo politico, volte a conoscere la loro volontà nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

2. Le consultazioni si effettuano:
 - a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli Organi comunali, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;
 - b) mediante questionari, assemblee, udienze od interpellando i rappresentanti delle diverse categorie, con le modalità e termini previsti dal Regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentano di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

Art. 42

Le Consulte di settore

1. Il Consiglio comunale istituisce le Consulte di settore, quali strumenti di raccordo permanente con istituzioni o associazioni rappresentative di interessi che abbiano attinenza con le funzioni di interesse comunale.
2. Apposito Regolamento determina il numero delle Consulte, il numero delle associazioni e dei loro rappresentanti che vi fanno parte, le modalità di costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

3. E' istituita, allo scopo di promuovere le pari opportunità tra uomo e donna in ogni campo di competenza comunale, una specifica Consulta secondo le norme fissate dalle leggi vigenti in materia. La composizione, le funzioni, i supporti tecnico – organizzativi di tale consulta sono regolati con apposito Regolamento.

Art. 43

L'azione popolare

1. Ciascun elettore nel Comune di Teramo può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune stesso. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
2. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune, mentre le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell'associazione.
3. Nei casi di cui ai comma precedenti la Giunta delibera in merito alla eventuale costituzione in giudizio.

Art. 44

Referendum



Statuto Comunale

Comune di Teramo

1. Il Comune riconosce tra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum.
2. Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio comunale. Il referendum riguarda le problematiche connesse all'esercizio delle funzioni proprie dell'Ente.
3. Il referendum può essere richiesto da almeno il 9% (nove per cento) dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, nelle forme previste dalla legge dello Stato. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo ad atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio comunale.
4. Non può essere indetto referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) il Regolamento del Consiglio comunale;
 - c) il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
 - d) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - e) i provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi;
 - f) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
5. Il referendum è indetto dal Sindaco entro due mesi dalla richiesta ed è svolto entro sei mesi dall'indizione, secondo i principi della massima semplicità delle forme.
6. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Non si possono svolgere contemporaneamente più di tre referendum né si possono svolgere più di due consultazioni referendarie l'anno.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

7. Il Consiglio comunale può deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione del territorio comunale.

8. Il referendum non ha luogo se il Consiglio comunale delibera l'accoglimento della proposta dei promotori.

9. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia una Commissione composta oltre che dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale, o loro delegato, da sei componenti, tra cui un magistrato, nominati dal Consiglio comunale, di comprovata esperienza nelle discipline giuridico – amministrative, che diano garanzia di imparzialità e di indipendenza, di cui tre in rappresentanza delle minoranze.

Non può essere nominato membro della Commissione:

- chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- chi rivesta la carica di membro del Parlamento, di Consigliere della Regione Abruzzo, di Consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale degli Enti della Regione Abruzzo o che sia componente dei relativi Organi esecutivi;
- colui che abbia partecipato quale candidato, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali;
- chi ricopra o abbia ricoperto cariche di dirigente di partito negli ultimi cinque anni;
- i ministri di culto;
- i membri del Comitato Regionale di Controllo.

10. L'Amministrazione si pronuncia entro trenta giorni sull'esito del referendum consultivo e, qualora se ne discosti, il Presidente del Consiglio convoca, entro i successivi trenta giorni, una seduta apposita del Consiglio comunale per la discussione delle motivazioni.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Capo II

Diritto di accesso – Informazione ai cittadini

Art. 45

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune riconosce a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato e dal proprio Regolamento.
2. Chiunque, in base al regolamento, può prendere visione ed estrarre copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei Regolamenti, degli Statuti delle aziende ed Istituzioni e dei contratti.
3. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o altro emolumento, salvo il rimborso delle spese per estrazione di copia degli atti.

ART. 46

Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce e promuove una informazione completa sulla sua attività ed i suoi progetti attraverso una struttura stabile e professionalmente qualificata. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, dopo aver sentito, quest'ultimo, la Conferenza dei Capigruppo, forniscono le direttive per l'informazione.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Art. 47

Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

1. Il Comune adegua il proprio ordinamento alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo.
2. Il Comune, con proprio Regolamento, determina per ciascun tipo di procedimento il termine entro cui lo stesso deve concludersi ove questo non sia già fissato da legge o altro Regolamento. Le determinazioni adottate in merito ai procedimenti più importanti, individuabili con apposito Regolamento, devono essere rese pubbliche.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire presentando memorie scritte e/o osservazioni, che devono sempre essere prese in considerazione nella motivazione del provvedimento, e attraverso il diritto di accesso. Per i provvedimenti di maggiore rilevanza, e anche per quelli minori laddove non vi siano particolari difficoltà organizzative, individuabili con apposito Regolamento, si procede ad istruttoria pubblica.
4. Il Comune deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
5. Il Comune istituisce l'ufficio relazioni con il pubblico. Tale ufficio in particolare provvede:
 - a fornire ai cittadini ogni informazione circa l'attività dell'amministrazione;
 - a ricevere segnalazioni, proposte, reclami;
 - ad assistere i cittadini ai fini della concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.

TITOLO V

GARANZIE DEL CITTADINO

Art. 48

Il Difensore Civico

1. E' istituito il Difensore Civico che esercita le sue funzioni per garantire l'imparzialità, la legittimità ed il buon andamento dell'amministrazione e dell'organizzazione comunale.
2. In particolare, il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti del Comune, delle Aziende speciali e degli Enti controllati dal Comune stesso.
3. Il Difensore Civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotata di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline giuridico – amministrative, che dia garanzia di imparzialità e di indipendenza in giudizio.
4. Esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che abbiano all'uopo presentato un curriculum personale e professionale, condizione indispensabile per poter essere inseriti nell'elenco dei candidati, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, escluso il Sindaco. Ove non si raggiunga tale maggioranza nemmeno alla seconda votazione, da tenersi comunque in seduta diversa, sarà sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta. Dura in carica per la stessa durata del Consiglio comunale e non è rieleggibile dopo l'eventuale



Statuto Comunale

Comune di Teramo

secondo mandato.

6. Il Difensore Civico, prima del suo insediamento, presta giuramento davanti al Consiglio comunale.

7. Il Difensore Civico cessa dalla carica:
 - a) per scadenza del mandato; in tal caso i suoi poteri sono prorogati sino alla designazione del successore;
 - b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
 - c) quando il Consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei Regolamenti comunali.

8. Il Consiglio comunale stabilisce con propria deliberazione la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale all'Ufficio del Difensore Civico, nonché determina l'ammontare dell'indennità di funzione e le altre competenze ad esso spettanti.

ART. 49

Ineleggibilità - Incompatibilità - Decadenza - Revoca

1. Non può essere nominato difensore civico:
 - chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - chi rivesta la carica di membro del Parlamento, di Consigliere della Regione Abruzzo, di Consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale degli Enti della Regione Abruzzo o che sia componente dei relativi Organi esecutivi;
 - colui che abbia partecipato quale candidato, negli ultimi cinque anni, a consultazioni elettorali;
 - chi ricopra o abbia ricoperto cariche di dirigente di partito negli ultimi cinque anni;
 - i ministri di culto;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- gli amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituzioni e Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o, comunque, ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - i membri del Comitato Regionale di Controllo;
 - chi abbia ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano Amministratori, Direttore Generale, Segretario Generale o Dirigenti del Comune.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente.

Art. 50

Modalità di svolgimento delle funzioni del Difensore Civico

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dagli interessati senza particolari formalità. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità di cui venga a conoscenza.
2. Il Difensore Civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza o d'ufficio può:
 - chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione; gli uffici richiesti devono rispondere senza ritardo;
 - consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto di ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - convocare il responsabile della pratica per ottenere chiarimenti circa lo stato della medesima e il suo irregolare o mancato proseguimento, allo scopo di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- prospettare agli amministratori situazioni che, anche per la loro rilevanza sociale, vadano prese in considerazione da parte degli uffici pubblici sollecitandone gli opportuni provvedimenti;
 - presentare note e chiedere di essere udito dagli Organi di controllo per prospettare profili di legittimità in ordine all'esercizio del controllo stesso.
3. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti e del presente Statuto.
4. Il Difensore Civico esercita, altresì, il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, come previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 51

Relazioni

1. Il Difensore Civico riferisce al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, con apposita relazione sull'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
2. Il Difensore Civico invia al Sindaco relazioni dettagliate su argomenti di notevole rilievo o nei casi di gravi irregolarità o negligenze da parte degli uffici. Il Sindaco informa, a sua volta, la Commissione dei Capigruppo, la Giunta e il Direttore Generale o il Segretario Generale in caso di assenza del Direttore Generale, sul contenuto delle relazioni, entro trenta giorni dalla ricezione.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 52

I servizi pubblici e la loro organizzazione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno le caratteristiche indicate nell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali, i cui fini statutari comprendono l'erogazione di servizi dei quali può usufruire anche la comunità comunale.
3. Spetta al Consiglio comunale individuare i servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e stabilire le modalità per la loro gestione.
4. Le modifiche delle forme di gestione dei servizi in atto sono di competenza del Consiglio comunale.

ART. 53

Forme di gestione – Rinvio

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dalle vigenti disposizioni



Statuto Comunale

Comune di Teramo

normative per i Comuni.

2. La scelta della forma è deliberata dal Consiglio comunale sulla base di approfondita valutazione di tutti gli elementi atti a consentire la decisione più opportuna in termini di buon andamento del servizio ed economicità della spesa.

Art. 54

Società per Azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 55

Azienda speciale

1. L'azienda speciale è Ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale, che provvede a conferirle il capitale di dotazione.

2. Sono Organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio.

4. L'Ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale, e dai Regolamenti.

Art. 56

Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono Organi delle Istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal Regolamento comunale.

3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

4. Il Direttore è l'Organo al quale compete la direzione e gestione dell'Istituzione. È nominato nel rispetto della normativa, prevista per la nomina del Direttore Generale dell'Ente, contenuta nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

5. La costituzione dell'Istituzione è disposta con deliberazione del Consiglio comunale



Statuto Comunale

Comune di Teramo

che ne approva l'Ordinamento ed il funzionamento nel rispetto della legge e delle disposizioni del presente Statuto. Con la stessa deliberazione il Consiglio comunale conferisce all'Istituzione il fondo di dotazione.

ART. 57

Nomina e revoca degli Amministratori delle aziende speciali e delle Istituzioni e loro durata in carica

1. I rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e Istituzioni, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio, sono designati con atto motivato del Sindaco. Possono essere revocati con atto motivato del Sindaco per gravi ragioni connesse all'esercizio delle funzioni. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un terzo dei nominativi è espresso dalle minoranze; in tal caso si utilizza la procedura con voto limitato.
2. I candidati devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per incarichi pubblici ricoperti.
3. Detti rappresentanti durano in carica per la stessa durata del Consiglio comunale. Le loro funzioni si intendono prorogate nei limiti e nei termini previsti dalla legge che disciplina la proroga degli atti amministrativi.
4. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi negli organismi collegiali, negli Enti, aziende e Istituzioni dipendenti.

TITOLO VII



Statuto Comunale

Comune di Teramo

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 58

Collaborazione e Convenzioni

1. Il Comune collabora con lo Stato, con la Unione Europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 59

Rinvio

1. Il Comune si avvale delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma, previsti dal T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, per conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire ed attuare opere ed interventi che richiedano azione integrata e coordinata con altri Enti.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO VIII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 60

Organizzazione generale

1. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali è stabilita con apposito Regolamento che si informa ai criteri fissati nell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore Generale, ove nominato, e gli stessi o, altrimenti, tra il Segretario Generale e gli stessi.
3. Il Regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti.

Art. 61

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta in



Statuto Comunale

Comune di Teramo

conformità agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento disciplina, tra l'altro:

- le strutture organizzative del Comune;
- i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e le modalità di conferimento della responsabilità dei medesimi;
- i ruoli organici, la loro consistenza in ciascuna categoria e le relative aree di attività;
- i profili professionali ricompresi in ciascuna categoria e le relative aree di attività;
- i criteri per la selezione e la valutazione dei candidati per l'accesso all'impiego;
- i criteri per la formazione del personale e la qualificazione;
- le responsabilità dei dipendenti;
- le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
- la nomina del Direttore Generale e di collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

3. La dotazione organica del Comune costituisce allegato al Regolamento e viene sottoposta a verifiche ed aggiornamenti periodici.

4. L'organizzazione e gestione del personale tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Capo II

Direzione e responsabilità degli uffici

Art. 62

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco. Le sue funzioni, le modalità per la nomina e la revoca, e le altre norme che regolano il suo rapporto con l'Ente sono stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal Regolamento.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale, sentita la Giunta.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Art. 63

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo nazionale. Svolge compiti di collaborazione e attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune, nonché del Direttore Generale. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

2. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

3. Il Segretario Generale formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

4. Sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

5. Roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 64

Il Vice Segretario Generale

1. Il Comune ha un Vicesegretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario costituisce, con il Segretario Generale, l'Ufficio di Segreteria Generale. Coadiuvando il Segretario nell'esercizio delle funzioni proprie, con particolare riguardo alle attività di controllo degli atti e di sovrintendenza e coordinamento dell'attività di tutta la struttura organizzativa dell'Ente. Sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Segretario Generale, nei casi di assenza, impedimento e vacanza.
3. Le modalità di conferimento dell'incarico sono stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 65

Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi prevede collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, previste e non previste nella dotazione organica, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione stabiliscono:
 - la durata;



Statuto Comunale

Comune di Teramo

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

Art. 66

Dirigenti - funzioni e responsabilità

1. I dirigenti sono individuati nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero del Segretario Generale, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente Statuto non hanno espressamente riservato agli Organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, oltre le attività di direzione, studio, ricerca, espletamento incarichi speciali, consulenza, coordinamento, vigilanza e controllo della struttura cui sono preposti.
4. I dirigenti, oltre alle funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento, svolgono gli ulteriori compiti delegati dal Sindaco, che contestualmente impartisce le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

5. I dirigenti organizzano il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati dall'Amministrazione, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi stabiliti.

6. I dirigenti possono delegare alcune delle funzioni loro assegnate, al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

7. I dirigenti devono essere sottoposti a valutazione almeno annuale. In casi di evidente inefficienza la valutazione, a discrezione dell'organo che la effettua, può essere più frequente.

ART. 67

Controlli Interni

1. Il Comune garantisce la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

2. Il Comune applica, altresì, il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dalla legge e dai propri Regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

3. E' istituito il Nucleo di valutazione. La nomina e la revoca dei componenti del Nucleo di valutazione appartengono alla competenza del Sindaco. La disciplina alle relative attività è stabilita dalla legge e dal Regolamento.

4. E' istituito il controllo strategico di gestione.

5. Il Comune si impegna ad attestare con gradualità lo standard dei propri servizi mediante la relativa certificazione di qualità, ai sensi della normativa vigente in



Statuto Comunale

Comune di Teramo

materia.

ART. 68

Tenuta dell'Albo Pretorio

1. Il Comune tiene nella propria sede centrale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, un Albo Pretorio per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prescrivono.
2. Il Segretario Generale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO IX

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ART. 69

Demanio e Patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Dei beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità.
3. I beni del patrimonio disponibile del Comune devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere dati in concessione la cui tariffa è determinata dagli Organi dell'Ente.

ART. 70

Autonomia Impositiva e Tariffaria

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità, perequazione e progressività, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate devono essere ispirati alla massima semplificazione degli adempimenti e a quant'altro contenuto nello Statuto dei diritti del contribuente.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Art. 71

Autonomia Finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, dalla Regione, dagli altri Enti del settore pubblico e con una oculata amministrazione del Patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

ART. 72

Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, salvo proroga disposta con le forme previste dalle leggi.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale pari a quello della Regione Abruzzo.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

3. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per funzioni, servizi ed interventi.

ART. 73

La Contabilità

1. Nella tenuta della contabilità del Comune si osservano le disposizioni contenute, oltre che nella legge, nel Regolamento di contabilità.
2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegno di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile.
3. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del Bilancio e il conto del Patrimonio, secondo le disposizioni del Regolamento.
4. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo.

ART. 74

Regolamento di Contabilità



Statuto Comunale

Comune di Teramo

1. Il Regolamento di contabilità disciplina il sistema contabile e la gestione del patrimonio, rendendo possibile la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi.
2. La rivelazione contabile dei costi prevede la raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative onde pervenire alla valutazione della efficienza e della efficacia della spesa articolata per funzioni, servizi e interventi.
3. Il Regolamento si conforma ai principi della chiarezza degli atti contabili e del loro inscindibile collegamento con una reale attività programmatica.

ART. 75

Regolamento per la disciplina dei Contratti

1. Il Regolamento per la disciplina dei contratti prevede la scelta del contraente nel modo più opportuno e trasparente, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea vigente nell'Ordinamento giuridico italiano.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

ART. 76

La Revisione Economico Finanziaria



Statuto Comunale

Comune di Teramo

1. Il Consiglio comunale elegge l'Organo di revisione economico finanziaria con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
2. Il Consiglio comunale e le Commissioni consiliari permanenti, tramite il Presidente del Consiglio, possono richiedere la collaborazione dell'Organo di revisione economico finanziaria per la valutazione e l'approfondimento di particolari provvedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria ed economica. I pareri sono richiesti e resi per iscritto.
3. L'Organo di revisione contabile partecipa alle adunanze del Consiglio indette per l'esame del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 77

Modificazione ed abrogazione dello Statuto

1. L'iniziativa delle proposte di modificazione ed abrogazione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale.
2. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura richiesta dalla legge per la sua approvazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

ART. 78

Entrata in vigore

- 1 Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione,



Statuto Comunale

Comune di Teramo

al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

4. Il Segretario Generale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Comune di Teramo	pag. 1
Art. 2 Stemma e Gonfalone	“ 2
Art. 3 Obiettivi e metodi	“ 2
Art. 4 Potestà regolamentare	“ 5
Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi	“ 6

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Capo I

Individuazione degli Organi

Art. 6 Organi Istituzionali	“ 7
-----------------------------	-----

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 7 Competenze	“ 8
Art. 8 Funzionamento	“ 10
Art. 9 Presidenza Consiglio Comunale	“ 11
Art. 10 Consiglieri comunali	“ 12
Art. 11 Convalida consiglieri	“ 13
Art. 12 Incarico esterno consiglieri	“ 13
Art. 13 Doveri dei consiglieri	“ 14
Art. 14 Astensione dei Consiglieri	pag 14



Statuto Comunale

Comune di Teramo

Art. 15 Dimissioni dei Consiglieri	“ 15
Art. 16 Gruppi consiliari	“ 15
Art. 17 Conferenza dei Capigruppo	“ 16
Art. 18 Convocazione Conferenza dei Capigruppo	“ 17
Art. 19 Commissioni consiliari permanenti	“ 18
Art. 20 Commissioni consiliari speciali	“ 19

Capo III

Giunta Comunale

Art. 21 La Giunta Comunale	“ 20
Art. 22 Composizione della Giunta	“ 20
Art. 23 Vice Sindaco ed Assessori	“ 21
Art. 24 Deleghe agli Assessori	“ 21
Art. 25 Funzionamento della Giunta	“ 22
Art. 26 Competenze della Giunta	“ 23
Art. 27 Dimissioni, decadenza e revoca degli Assessori	“ 25

Capo IV

Il Sindaco

Art. 28 Competenze e funzioni	“ 26
Art. 29 Linee programmatiche di mandato del Sindaco	“ 27
Art. 30 Vice Sindaco	“ 28
Art. 31 Indennità degli Amministratori	“ 28

TITOLO III



Statuto Comunale

Comune di Teramo

IL DECENTRAMENTO COMUNALE

Art. 32 Articolazione ed organizzazione delle Circoscrizioni	pag 29
Art. 33 Organi delle Circoscrizioni	“ 30
Art. 34 Il Regolamento per il decentramento	“ 31
Art. 35 Il Segretario della Circoscrizione	“ 31

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Forme di partecipazione

Art. 36 Principi	“ 32
Art. 37 Diritti di partecipazione popolare	“ 32
Art. 38 Associazioni ed organismi di partecipazioni	“ 33
Art. 39 Attività svolte per autonoma iniziativa dei cittadini e di formazioni sociali	“ 34
Art. 40 Istanze, petizioni, proposte	“ 34
Art. 41 Consultazioni della popolazione	“ 35
Art. 42 Le Consulte di settore	“ 35
Art.43 L'azione popolare	“ 36
Art.44 Referendum	“ 37

Capo II

Diritto di accesso – Informazione ai cittadini

Art. 45 Diritto di accesso	pag 39
Art. 46 Diritto di informazione	“ 39
Art. 47 Partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo	“ 40



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO V

GARANZIE DEL CITTADINO

Art. 48 Il Difensore Civico	pag 41
Art. 49 Ineleggibilità – Incompatibilità – Decadenza – Revoca	“ 42
Art. 50 Modalità di svolgimento delle funzioni del Difensore Civico	“ 43
Art. 51 Relazioni	“ 44

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 52 I Servizi pubblici e la loro organizzazione	“ 45
Art. 53 Forme di gestione – Rinvio	“ 45
Art. 54 Società per Azioni o a Responsabilità Limitata	“ 46
Art. 55 Azienda speciale	“ 46
Art. 56 Istituzione	“ 47
Art. 57 Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni e loro durata in carica	“ 48

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 58 Collaborazioni e Convenzioni	pag 49
Art. 59 Rinvio	“ 49

TITOLO VIII



Statuto Comunale

Comune di Teramo

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 60 Organizzazione generale	pag 50
Art. 61 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	“ 50

Capo II

Direzione e responsabilità degli Uffici e dei Servizi

Art. 62 Il Direttore Generale	“ 52
Art. 63 Il Segretario Generale	“ 53
Art. 64 Il Vice Segretario Generale	“ 54
Art. 65 Collaborazioni esterne	“ 54
Art. 66 Dirigenti – funzioni e responsabilità	“ 55
Art. 67 Controlli Interni	“ 56
Art. 68 Tenuta dell'Albo Pretorio	“ 57

TITOLO IX

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Art. 69 Demanio e Patrimonio	“ 58
Art. 70 Autonomia Impositiva e Tariffaria	“ 58
Art. 71 Autonomia Finanziaria	“ 59
Art. 72 Bilancio e Programmazione Finanziaria	“ 59
Art. 73 Contabilità	“ 60
Art. 74 Regolamento di Contabilità	“ 61
Art. 75 Regolamento per la disciplina dei Contratti	“ 61
Art. 76 La Revisione Economico Finanziaria	“ 62



Statuto Comunale

Comune di Teramo

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77 Modificazione ed abrogazione dello Statuto	pag 63
Art. 78 Entrata in vigore	“ 63